



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "SAN TOMMASO D'AQUINO"  
PRIVERNO-PROSEDI

Via Montanino s.n.c. - 04015 Priverno (LT)

**C.M. LTIC83600G - C.F. 91067030592 - Tel. 0773/904555-Fax 0773/911151**

**Sito Web: <http://www.icpriverno.edu.it/> E-Mail: [ltic83600g@istruzione.it](mailto:ltic83600g@istruzione.it)- [ltic83600g@pec.istruzione.it](mailto:ltic83600g@pec.istruzione.it)**

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

### **con integrazione in merito al COVID 19 e alla DDI**

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 16 novembre 2020, delibera n.66/2020

#### **PREMESSA**

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio. lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

#### **ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ**

Il presente *Regolamento*, in osservanza del *Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche*, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. È coerente e funzionale al *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* adottato dall'Istituto.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le infrazioni disciplinari influiranno sul voto di comportamento. I casi di particolare gravità potranno comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, nelle forme e nei termini previsti. Seppur inserita in questa logica, le sanzioni disciplinari conservano la funzione di reazione e di prevenzione di fronte ad un comportamento non corretto. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
5. La durata della sanzione viene valutata caso per caso e deve essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.

## **ART. 2 RESPONSABILITA' DISCIPLINARI DEI GENITORI**

I genitori sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria, fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono.

La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad un'educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, un adeguato autocontrollo nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti.

Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del Codice Civile).

Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola.

## **ART.3 RESPONSABILITA' DISCIPLINARI DEI DOCENTI**

I docenti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente con il PTOF, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo-consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (Educazione Civica).

Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

## **ART. 4 RESPONSABILITA' DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI**

La responsabilità disciplinare è personale: nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Non sono ammesse sanzioni collettive. Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo, e quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale. Ogni studente può essere richiamato verbalmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi soggetto del personale scolastico in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

## **ART. 5 INFRAZIONI DISCIPLINARI**

Si individuano i seguenti comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sanzionabili. Nella tabella si fa riferimento alle tipologie di sanzione A-B-C-D-E-F riportate nell'art. 6.

<b>A) COMPORTAMENTI INCOMPATIBILI CON L'OBBLIGO DI FREQUENZA</b>	<b>SANZIONI</b>
Ritardi sistematici all'inizio delle lezioni	A - B
Ritardi nell'entrare in aula dopo l'intervallo o al cambio dell'ora	A - B
Assenze ripetute, non motivate o non giustificate	A - B - C
Abbandono dell'istituto senza permesso	C - D

<b>B) COMPORTAMENTI INCOMPATIBILI CON L'ATTIVITA' DIDATTICA</b>	<b>SANZIONI</b>
---	-----------------

Disturbo della lezione e impedimento del normale svolgimento dell'attività didattica ordinaria/Didattica Digitale Integrata/Didattica a Distanza	A - B - C
Ripetuta mancanza del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività	A
Mancata esecuzione dei lavori assegnati	A
Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico e all'ambiente anche virtuale in cui si svolge la Didattica Digitale Integrata/Didattica a Distanza	A - B - C
Utilizzo non autorizzato dai docenti del telefono cellulare durante le lezioni	A - B - C

<b>C) COMPORTAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE</b>	<b>SANZIONI</b>
Linguaggio scurrile all'interno della scuola	A - B - C
Aggressioni verbali, linguaggio, gesti offensivi nei confronti di persone e/o istituzioni anche in ambiente virtuale in cui si svolge la Didattica Digitale Integrata/Didattica a Distanza	A - B - C - D - E - F
Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri	A - B - C - D - E - F
Minacce	A - B - C - D - E - F
Aggressione fisica	A - B - C - D - E - F
Comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone	A - B - C - D - E - F

<b>D) COMPORTAMENTI CONTRARI AL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE</b>	<b>SANZIONI</b>
Fumare nei luoghi scolastici e negli eventuali luoghi esterni vietati (oltre sanzione pecuniaria prevista dalla Legge Lorenzin del 2014)	A - B - C
Violazione volontaria dei regolamenti delle aule, dei laboratori, degli spazi didattici.	A - B - C - D - E - F

Lancio di oggetti	A-B - C - D - E - F
Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui	A-B - C - D - E - F
Introduzione e/o utilizzo nella scuola di sostanze pericolose come alcolici e/o droghe	B - C - D - E - F

<b>E) COMPORTAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DI OGGETTI— STRUTTURE</b>	<b>SANZIONI</b>
Danni al patrimonio della scuola	A -B-C- D- E - F più Risarcimento
Mancata qualificazione su richiesta del personale	A
Accedere ad aree riservate del registro elettronico	B-C-D - E - F
Appropriarsi dei dati di accesso al registro elettronico dell'insegnante	C - D - E - F più Risarcimento
Modificare dati del registro elettronico	B - C - D - E - F

<b>F) COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO IL MANCATO RISPETTO DELLA PROPRIETA' ALTRUI</b>	<b>SANZIONI</b>
Danni a oggetti, materiali didattici, indumenti	A -B-C- D- E - F più Risarcimento
Furto di beni personali	B-C- D- E - F più Risarcimento

## ART. 6 SANZIONI

1. Gli alunni hanno il dovere di contribuire al lavoro di formazione della propria personalità e di collaborare con il personale scolastico al buon funzionamento della scuola. Le sanzioni disciplinari, come stabilito dal seguente regolamento, sono così graduate:

A) **NOTA DISCIPLINARE** da parte dei Docenti del Consiglio di classe (ne viene data comunicazione tramite il registro elettronico o scritta alla famiglia)

B) **AMMONIZIONE** scritta da parte del Dirigente Scolastico (ne viene data comunicazione scritta alla famiglia)

C) **ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica (per un periodo non superiore ai 15 giorni) disposto dal Consiglio di Classe nella sua composizione allargata convocato anche in seduta straordinaria.

D) **ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

E) **ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

F) **ESCLUSIONE** dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

In sede di applicazione della sanzione, possono intervenire elementi di valutazione di gravità del comportamento come intenzionalità e/o reiterazione.

## 2. Sanzioni alternative

Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività alternative, stabilite dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe. La domanda deve essere presentata al consiglio di classe o in seconda istanza all'Organo di Garanzia.

## ART.7 INTEGRAZIONE PER LA VIOLAZIONI DELLE NORME PREVISTE AL REGOLAMENTO DELLA DDI

Durante la fase della didattiche a distanza (DaD), i docenti hanno interagito direttamente con gli alunni nelle attività sincrone individuando a volte comportamenti poco corretti. La scuola ritiene necessario codificare tali fattispecie comportamentali e ricondurle a una possibile sanzione con la finalità di educare gli studenti a un comportamento corretto, per potere svolgere le attività di didattica digitale integrata.

<b>Mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>Organo che adotta il provvedimento disciplinare</b>
Arrecare disturbo alla lezione in videoconferenza tenendo acceso il microfono quando non richiesto o scollegando il docente e/o i compagni qualora gli strumenti adottati rendano possibile tale funzionalità	Richiamo verbale ed invito a rimediare alla mancanza. Comunicazione alla famiglia tramite R.E.  Nota sul Registro elettronico ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza

Diffondere ad estranei alla classe i link di collegamento alla videoconferenza	Comunicazione alla famiglia tramite R.E.  Nota sul Registro elettronico ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore di classe Consiglio di Classe
Vestirsi in modo non adeguato allo svolgimento di una lezione in videoconferenza	Richiamo verbale ed invito a rimediare alla mancanza. Comunicazione alla famiglia tramite R.E.  Nota sul Registro elettronico ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza
Consumare cibo e/o bevande senza il consenso del docente nel corso della videoconferenza	Richiamo verbale ed invito a rimediare alla mancanza. Comunicazione alla famiglia tramite R.E.  Nota sul Registro elettronico ed eventuale convocazione dei genitori	☒ Docente che rileva la mancanza
Frequentare le lezioni in collegamento da un luogo che non faciliti la riflessione e la concentrazione, magari in presenza di altre persone, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi	Richiamo verbale ed invito a rimediare alla mancanza. Comunicazione alla famiglia tramite R.E.  Nota sul Registro elettronico ed eventuale convocazione dei genitori	☒ Docente che rileva la mancanza
Catturare immagini o registrare videoclip delle lezioni sincrone non autorizzati dal docente. Usare linguaggio inadeguato e mostrare e/o diffondere foto inopportune.	Sospensione dalle attività scolastiche per un Massimo di 15 giorni.	☒ Docente che rileva la mancanza. ☒ Consiglio di classe ☒ Consiglio d'Istituto
Ritardare nella consegna degli elaborati richiesti dal docente	Richiamo verbale ed invito a rimediare alla mancanza. Comunicazione alla famiglia tramite R.E.  Nota sul Registro elettronico ed eventuale convocazione dei genitori	☒ Docente che rileva la mancanza

Non collegarsi alle lezioni con le piattaforme didattiche o mediante altri strumenti e modalità indicate dal docente, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi	Richiamo verbale ed invito a rimediare alla mancanza. Comunicazione alla famiglia tramite R.E.  Nota sul Registro elettronico ed eventuale convocazione dei genitori	☒ Docente che rileva la mancanza
Non prendere parte alle lezioni di tipo sincrono, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi, oppure simulare la partecipazione collegandosi, ma allontanandosi dalla postazione dopo avere disattivato la Webcam e il microfono	Richiamo verbale ed invito a rimediare alla mancanza. Comunicazione alla famiglia tramite R.E.  Nota sul Registro elettronico ed eventuale convocazione dei genitori	☒ Docente che rileva la mancanza

**ART.8 INTEGRAZIONE PER LA VIOLAZIONI NORME PREVISTE DALL'INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

Comportamenti incompatibili con le norme del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2

Violazione	Sanzione	Soggetti Competenti
indossare la mascherina e non mantenere la distanza fisica interpersonale	A – B – C*	A – B: docenti C:dirigente scolastico
transito in settore non di competenza dell'alunno assegnato alla classe frequentata	A – B – C*	A – B: docenti C:dirigente scolastico
non rispetto della distanza fisica durante la ricreazione, lo svolgimento dell'attività didattica, l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico	A – B – C*	A – B: docenti C:dirigente scolastico
non osservanza del divieto di accesso ai distributori di bevande e/o alimenti	A – B – C*	A – B: docenti C:dirigente scolastico

non osservanza delle modalità e dei tempi della fruizione dei servizi igienici	A – B – C*	A – B: docenti C: dirigente scolastico
--	------------	---

\*in caso di recidiva



## **PROCEDURA**

1. Il docente e/o il dirigente scolastico che rilevano violazioni del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2, nel rispetto di quanto disposto dalle disposizioni sanzionatorie specifiche e, comunque, nell'osservanza di criteri di proporzionalità della sanzione, procedono, ciascuno per la propria competenza, a irrogare le sanzioni previste.
2. Il dirigente scolastico rende esecutive le sanzioni con le motivazioni specifiche del caso e le comunica ai genitori, all'affidatario o all'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Il dirigente scolastico, nella sua qualità di Responsabile giuridico, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e s.m.i.) assume la potestà di procedere a sospensione dalle lezioni da un minimo di 1 (uno) giorno a un massimo di 2 (due) giorni, qualora si verifichi una violazione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 di tipo volontario e tale da essere causa di danni alla salute del singolo soggetto o dei membri della comunità scolastica.
4. Il dirigente scolastico, prima di procedere all'irrogazione della sanzione di cui sopra, chiede il parere, di natura obbligatoria, dell'organo di garanzia, dell'Istituto, e del Coordinatore del Consiglio di Classe.
5. Il dirigente scolastico rende immediatamente esecutivo il provvedimento sanzionatorio dopo aver sentito i pareri sopra indicati.

Alla prima convocazione del Consiglio di Classe con la presenza di genitori e alunni, i membri del consiglio esaminano la sanzione irrogata dal Dirigente Scolastico con procedura d'urgenza e possono, nel rispetto del Regolamento di Disciplina, procedere a ratifica o ad annullamento motivato della sanzione disciplinare. Tale annullamento ha valore giuridico di cancellazione degli effetti de iure della sospensione, in particolare degli effetti prodotti sul voto di condotta.

## **ART. 9 ORGANI COMPETENTI AD IMPARTIRE LA SANZIONE**

1. Ai sensi dall'art. 4, comma 6 dello Statuto Studentesse e Studenti i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe allargato a tutte le sue componenti, compresi gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi. Il Consiglio di Classe non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9 -Statuto studentesse e studenti) sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
  - a) devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona

(ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c. 7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente.

Il Consiglio di Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

3. Le Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis Statuto studentesse e studenti) sono irrogate da parte del Consiglio d'Istituto, in base alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

a) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti D ed E, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Il Consiglio di Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

4. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter Statuto Studentesse e Studenti):

nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 3 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma

9 bis). Le sanzioni disciplinari di cui ai punti C, D, E ed F possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990); più grave è la sanzione più è necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di

gradualità nell'applicazione. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di Stato, occorre esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il Consiglio di Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

#### **Art. 10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

1. Prima di sottoporre uno studente a sanzione disciplinare, occorre contestargli tempestivamente l'addebito con chiarezza e precisione, indicando gli elementi di prova a suo carico. La contestazione di addebito viene comunicata in forma scritta dal Dirigente Scolastico. Lo studente deve essere invitato ad esporre le sue ragioni, in un termine adeguato, e ad indicare eventuali elementi di prova a discarico. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

2. Per le sanzioni di competenza di organi collegiali, le comunicazioni di rito, comprendenti altresì l'invito a comparire davanti all'organo stesso, sono effettuate per iscritto all'alunno e alla sua famiglia almeno cinque giorni prima della seduta dell'organo competente.

3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente minorenni esercita il proprio diritto al contraddittorio di fronte all'organo collegiale competente in presenza dei genitori.

4. L'organo collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è motivato. Va comunicato integralmente allo studente e alla sua famiglia, con l'indicazione delle forme e dei termini di impugnazione.

5. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.

#### **Art. 11 IMPUGNAZIONI**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento degli OO.SS..